

VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di aprile nella sede dell'Ance Messina in via S. Maria Alemanna, Messina,

tra

ANCE MESSINA , rappresentata del vice presidente facente funzioni ing. Antonino Ricciardello

e

FENEAL-UIL MESSINA rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe De Vardo

FILCA-CISL MESSINA rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe Famiano


FILLEA-CGIL MESSINA rappresentata dal segretario provinciale Biagio Oriti

Premesso

- Che dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 47 della L. 220/2010 emerge che per il 2011 la proroga dell'agevolazione fiscale per il salario di produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal medesimo D.L. 78/2010 e con l'aliquota del 10% stabilita dal D.L. 185/2008;
- Che, in particolare, l'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 stabilisce che saranno oggetto di agevolazione fiscale, mediante l'imposizione dell'imposta sostitutiva del 10%, *le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegata ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale*

Le parti concordano che


- Con decorrenza dalla data odierna le disposizioni di cui al CCNL del settore dell'edilizia, stipulato dall'Ance e dalle associazioni sindacali sopra riportate, che non attengano agli



elementi fissi della retribuzione, ma siano riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono recepite dal presente accordo, in base a quanto disposto dalla circolare congiunta del Ministero del lavoro e dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011;

- A titolo meramente esemplificativo, gli istituti che vengono recepiti nel presente accordo in quanto contenuti nel CCNL e possono dare luogo alla applicazione della misura di detassazione in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa sono i seguenti:

- Straordinario – forfait o “in senso stretto” – (è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario e quindi la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- Lavoro a tempo parziale (è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- Lavoro notturno (sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno);
- Lavoro festivo (è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, con spostamento del turno di riposo, siano tenuti a prestare lavoro la domenica);



— Indennità di turno (sono detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività).

- Le imprese, pertanto, opereranno l'applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti, erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.
- Il contenuto del presente accordo esplica la propria efficacia anche ai dipendenti di datori di lavoro diversi dalle imprese edili quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti degli enti bilaterali, laddove i datori di lavoro applichino i contratti collettivi nazionali e territoriali dell'edilizia.

Letto, confermato e sottoscritto


Messina,

Per l'ANCE MESSINA




Per le OO.SS.

per la Feneal-UIL



per la Filca-CISL



per la Fillea-CGIL

